



Disciplinare per l'utilizzo del campo da tennis interno al Parco di Bagnolo

Approvato con determinazione Responsabile Servizio tecnico
n. 88 del 27/02/2014.

Modificato con determinazione Responsabile Servizio tecnico
n. 126 del 01/04/2014.

San Pietro di Feletto lì, 01 aprile 2014

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ

ART. 2 – DIRITTO DI ACCESSO

ART. 3 – FASCE ORARIE DI UTILIZZO

ART. 4 – MODALITÀ D'USO

ART. 5 – UTILIZZO DEI SINGOLI UTENTI RESIDENTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

ART. 6 – UTILIZZO PER ATTIVITÀ COMUNALI

ART. 7 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'IMPIANTO

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

ART. 9 – DIRITTO DI ISPEZIONE

ART. 1 – DEFINIZIONI E FINALITÀ

Ai fini del presente disciplinare, s'intende per struttura sportiva, o semplicemente struttura, il campo da tennis, interno al Parco di Bagnolo - di proprietà Comunale - sito in via Cervano nella omonima frazione. Oggetto del presente documento sono anche alcuni locali interni all'edificio denominato "spogliatoi", pure interno al Parco, e meglio individuati in colore rosso nell'allegata planimetria.

Il presente documento disciplina la gestione e l'utilizzo del campo da tennis, individuando i criteri e le modalità per la concessione in uso del medesimo, al fine di consentirne la fruizione ad un'ampia pluralità di utenze, disciplinarne l'utilizzo e, in generale, promuovere la pratica della specialità sportiva in questione.

La gestione della struttura, affidata a soggetto esterno, nel presente disciplinare indicato come gestore, prevede attività finalizzate alla promozione sportiva e sociale del gioco del tennis nel territorio comunale, ottimizzando l'utilizzo dell'impianto e garantendone la fruibilità a tutti residenti nel Comune di San Pietro di Feletto.

Particolare riguardo è riservato al settore giovanile con la proposta di una scuola-tennis che il gestore organizza professionalmente con l'osservanza di tutte le connesse responsabilità.

La gestione del campo da tennis, si intende estesa anche ai locali degli spogliatoi, quali evidenziati in rosso nell'allegata planimetria, destinati per l'appunto al servizio del gioco del tennis.

ART. 2 – DIRITTO DI ACCESSO

E' consentito l'accesso al campo da tennis, per la pratica della relativa disciplina sportiva, a tutti i residenti nel Comune di San Pietro di Feletto.

L'impianto per la pratica del gioco del tennis, di proprietà Comunale è dato in gestione all'esterno e il gestore cura l'organizzazione delle attività all'interno della struttura per tutto il periodo dell'affidamento, salva la riserva di utilizzo da parte del Comune per le attività connesse alle manifestazioni temporanee organizzate annualmente da Associazioni locali, durante il periodo estivo, come meglio disciplinato nel successivo art.6.

ART. 3 –FASCE ORARIE DI UTILIZZO

Il gestore garantisce l'apertura del campo da tennis tutti i giorni della settimana, fatta salva la praticabilità del campo da gioco condizionata da avverse condizioni meteorologiche, con un limite di orario giornaliero compreso tra le ore 07.00 e non oltre le ore 23.00.

All'interno dell'attività giornaliera curata dal gestore, è garantita la disponibilità della struttura a titolo non oneroso ai cittadini residenti nel Comune di San Pietro di Feletto:

- dalle ore 19.00 alle ore 23.00, dal lunedì al venerdì,
- dalle ore 07.00 alle ore 16.00 del sabato,
- dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica.

ART. 4 – MODALITÀ D'USO

L'uso del campo da tennis è consentito unicamente per la pratica del gioco del tennis, ogni altra disciplina esclusa.

Qualsiasi manifestazione sportiva agonistica è consentita unicamente previa autorizzazione comunale.

Il gestore cura l'organizzazione dell'attività sportiva all'interno delle fasce orarie concessegli per lo svolgimento della sua attività professionale, ovvero.

- dalle ore 07.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì,
- dalle ore 07.00 alle ore 16.00 del sabato,

Da parte dei cittadini di San Pietro di Feletto è consentito l'utilizzo occasionale nelle modalità indicate al punto successivo.

Nello specifico nelle aree di pertinenza del campo da tennis, nelle docce e nei locali accessori deve essere mantenuto un comportamento di massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio. Gli utenti sono tenuti ad evitare di arrecare disturbo alle altre attività e, nel modo più assoluto, ad evitare sprechi di qualsiasi genere.

Nel campo da tennis è obbligatorio l'uso di idonee calzature, adatte alla superficie. L'abbigliamento dovrà essere consono all'attività e all'ambiente: nel periodo estivo è vietato giocare a torso nudo.

ART. 5 – UTILIZZO DEI SINGOLI UTENTI RESIDENTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

L'utilizzo del campo da tennis da parte dei cittadini di San Pietro di Feletto, negli orari indicati al precedente punto 3, è consentito in forma occasionale ed è subordinato alla prenotazione del campo da attuarsi *on line* inviando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: Tennisbagnolo@hotmail.com.

Analogamente, via e-mail, verrà data conferma della prenotazione o eventualmente proposti orari alternativi di disponibilità di utilizzo per la settimana in questione.

Massimo orario di prenotazioni da parte di uno stesso utilizzatore: due ore giornaliere.

Sarà cura del gestore la gestione della programmazione settimanale di utilizzo del campo da tennis e la conferma ai cittadini utilizzatori della struttura.

La prenotazione confermata dà unicamente diritto all'accesso al campo da tennis per gli orari prenotati, non anche al locale, comprese docce e servizio, concesso in uso esclusivo al gestore per l'organizzazione della propria attività professionale e all'interno delle fasce orarie a lui destinate.

ART. 6 – UTILIZZO PER ATTIVITÀ COMUNALI

Il Comune si riserva l'utilizzo della struttura nel periodo estivo, per il tempo di svolgimento delle manifestazioni temporanee organizzate dalle locali Associazioni sportive e di aggregazione.

Al gestore verrà comunicato con anticipo di almeno trenta giorni, il periodo di svolgimento della manifestazione e di conseguente interruzione delle attività sportive di gioco del tennis.

ART. 7 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DELL'IMPIANTO

Il gestore dovrà assicurare la pulizia dei locali dati in utilizzo esclusivo, nonché la manutenzione ordinaria del campo da tennis in erba sintetica, curandone in particolare la periodica "ricarica" di sabbia, e delle attrezzature esistenti, con esclusione della recinzione perimetrale e dell'impianto di illuminazione.

Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n 380/2001 e s.m.i., dovranno essere preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale. Il gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'Amministrazione, entro il 30 settembre di ciascun anno, gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari per l'anno successivo, in modo da consentire al Comune di programmare le attività, allorquando convenute, e stanziare nel bilancio di previsione le relative risorse. Eventuali migliorie potranno essere apportate, previa autorizzazione dell'Amministrazione, a cura e carico del gestore.

Il gestore dovrà conservare con la diligenza del buon padre di famiglia i beni ricevuti in gestione e nelle condizioni in cui li rileva all'atto del contratto, ovvero come risultanti da eventuali lavori di miglioria, adeguamento ed integrazione, che nel frattempo fossero stati realizzati a cura dell'Amministrazione comunale, e condurre la gestione con ogni cura e diligenza, mantenendo i locali e gli impianti sportivi nel perfetto stato di conservazione in cui li ha ricevuti e/o integrati, obbligandosi ad effettuare le manutenzioni e le riparazioni ordinarie, nonché le eventuali sostituzioni e reintegrazioni, che dovranno essere comunicate all'Amministrazione, per il corretto aggiornamento dell'inventario. In tali obblighi è implicito pertanto, quello di riconsegnare, alla scadenza del rapporto, i locali e gli impianti dati in utilizzo integri e funzionanti.

Il gestore non potrà mutare la destinazione dei locali, del campo da tennis o di taluno dei beni concessi, né sublocare o sub concedere in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i suddetti beni, salvo consenso scritto dell'Amministrazione.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

Il gestore risponde in proprio per l'utilizzo del campo da tennis e dei locali concessi in uso, unicamente nello svolgimento ivi della sua attività professionale negli orari:

- dalle ore 07.00 alle ore 19.00, dal lunedì al venerdì,
- dalle ore 07.00 alle ore 16.00 del sabato,

Il gestore garantisce l'idoneità del personale destinato all'attività professionale svolta nel campo da tennis e nei locali a servizio dati in concessione, con l'assunzione di responsabilità, a mezzo di adeguata copertura assicurativa anche infortunistica, RCO e RCT, per qualunque danno a dipendenti, a persone e/o a cose dovessero verificarsi durante la vigenza della presente convenzione in dipendenza e a causa dell'attività professionale svolta dal gestore sul campo da tennis e nei locali interni all'edificio ad uso spogliatoi.

Il gestore deve anche:

- accertare che i tutti gli utilizzatori del campo indossino idonee calzature;
- occuparsi della sicurezza e della vigilanza sui soggetti destinatari della sua attività professionale, vigilando sul corretto uso degli spogliatoi e delle docce;
- segnalare tempestivamente qualsiasi danno o malfunzionamento si siano verificati durante l'utilizzo delle strutture;
- mantenere un corretto rapporto con tutti gli utilizzatori delle strutture concesse in gestione;
- garantire l'osservanza del presente disciplinare da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di utilizzo del campo da tennis.

L'Amministrazione Comunale, il gestore non assumono responsabilità per eventuali ammanchi o effetti personali trafugati o smarriti all'interno della struttura, nonché per analoghi fatti accaduti all'esterno della stessa struttura.

Gli utenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al gestore qualsiasi anomalia del campo da tennis e delle relative attrezzature. Gli utenti sono, altresì, sempre tenuti a segnalare per iscritto al gestore atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del gestore, del Comune o della sicurezza, accaduti nella struttura prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.

Compete al gestore la verifica e l'accertamento del livello di manutenzione delle strutture in concessione e la segnalazione tempestiva al Comune di ogni anomalia.

Qualsiasi danno apportato sia alle strutture vere e proprie che alle attrezzature sportive e agli arredi, dovrà essere risarcito senza eccezione e pregiudizio. L'Amministrazione Comunale e il gestore si riservano di agire per le vie legali nel momento in cui tale risarcimento non avvenga. Per quanto alla scuola-tennis, organizzata professionalmente dal gestore con l'osservanza di tutte le connesse responsabilità, questi dovrà essere munito di idonee coperture assicurative.

ART. 9 – DIRITTO DI ISPEZIONE

Al fine di verificare l'osservanza del presente regolamento ed in particolare dei divieti di cui al comma precedente, il Gestore, l'Amministrazione Comunale o un loro incaricato hanno la facoltà di ispezionare la struttura ed effettuare sopralluoghi durante lo svolgimento dell'attività senza alcun preavviso. In tale circostanza è fatto obbligo al Concessionario di mettersi a completa disposizione degli ispettori ed eventualmente di sospendere l'attività se in contrasto con le prescrizioni del comma precedente o delle più elementari disposizioni di sicurezza.

Planimetria allegata al disciplinare
per l'utilizzo del campo da tennis interno al Parco di Bagnolo

